Appendice integrativa – Norma di certificazione: FSSC22000 *versione corrente*

Edizione: Gennaio 2023

CAPITOLO 1 - GENERALITÀ

Nella presente Scheda sono definite le procedure supplementari e/o sostitutive, applicate da RINA per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare, rispetto a quanto già definito nel Regolamento per la certificazione di sistemi di gestione RC/C 40.

RINA rilascia la certificazione in accordo ai requisiti delle norme ISO/IEC 17021-1:2015 e ISO/TS 22003:2013 ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione sia stato riconosciuto conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma: **FSSC *versione corrente***

CAPITOLO 2 - NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

2.1

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, le Organizzazioni che intendono ottenere la certificazione RINA per i propri Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare[1] devono prima soddisfare i requisiti della ISO 22000, requisito del programma prerequisito di settore (PRPs) (ISO / Serie TS 22002-X o altro standard PRP specificato), i requisiti aggiuntivi FSSC22000 (per i dettagli www.FSSC22000.com) e gli eventuali requisiti aggiuntivi degli organismi di accreditamento.

[1] SGSA (=Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare): la Norma di riferimento ISO22000 è da intendersi sempre applicabile per le Organizzazioni richiedenti la certificazione in accordo allo Standard Internazionale FSSC22000 (SGSA e specifiche tecniche di settore PRPs).

2.2

In aggiunta a quanto stabilito dal paragrafo 2.2.2 del Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, per ottenere la certificazione del Sistema di Gestione, l'Organizzazione deve avere preparato la documentazione che:

- definisca lo scopo/campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare, descriva i principali processi e le loro interazioni e contenga o richiami le relative procedure documentate.

  La descrizione dei processi e delle loro interazioni deve essere estesa a tutti quelli sviluppati dall'Organizzazione (anche a processi affidati all'esterno) necessari alla realizzazione di un determinato prodotto/servizio, determinanti ai fini della capacità del prodotto/servizio stesso di soddisfare i requisiti applicabili.

  Tale descrizione può avvenire in vari modi:

  - Descrizioni
  - Schemi di flusso o logogrammi
  - Tabelle o matrici
  - Altro
- prenda in considerazione i requisiti della Norma e fornisca una descrizione, anche breve, delle risorse e dei procedimenti posti in atto per assicurare la conformità a tali requisiti,
- contenga una adeguata descrizione dell'Organizzazione aziendale.

Ogni informazione ricevuta dall'Organizzazione cliente è mantenuta riservata.

2.3

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

2.4

In aggiunta a quanto definito sopra, si applicano le regole seguenti:

- Il contratto stipulato tra RINA e l'organizzazione include sempre le quote per la certificazione da pagarsi annualmente alla Fondazione FSSC;
- le Organizzazioni certificate consentono a RINA di condividere le informazioni relative ai dati, alla certificazione e al processo di audit dell'Organizzazione con gli Scheme Owners, GFSI (Global Food Safety Organization) e le autorità governative quando richiesto;
- RINA trasmetterà alla Fondazione FSSC le seguenti informazioni (entro 28 giorni di calendario dalla decisione sulla certificazione con un massimo di 2 mesi dall'ultimo giorno dell'audit):
    - nome e ubicazione dell'organizzazione certificata,
    - dettagli relativi agli audit effettuati,
    - scopo della certificazione,
    - data della certificazione iniziale,
    - data di scadenza del certificato,
    - in caso di sospensione o revoca; la data di sospensione o revoca

  Queste informazioni circa le organizzazioni certificate saranno rese pubbliche sul sito della Fondazione FSSC.

- L'organizzazione certificata deve notificare a RINA qualsiasi azione penale in materia di sicurezza alimentare, non conformità normativa significativa in materia di sicurezza alimentare o qualsiasi richiamo di prodotto relativo alla sicurezza alimentare. Tale comunicazione deve essere effettuata immediatamente a RINA.
- L'organizzazione certificata deve informare RINA che avrà il diritto di indagare[2] sul caso per garantire l'integrità della certificazione dopo tale notifica, entro tre (3) giorni lavorativi:
    - cambiamenti significativi che incidono sulla capacità del sistema di gestione di continuare a soddisfare i requisiti dello schema;
    - eventi gravi che incidono su FSMS, legalità e/o integrità della certificazione che includono procedimenti giudiziari, azioni penali, situazioni che rappresentano gravi minacce per la sicurezza alimentare, la qualità o l'integrità della certificazione a seguito di catastrofi naturali o causate dall'uomo (ad esempio guerra, sciopero, terrorismo, criminalità, alluvione, terremoto, pirateria informatica, ecc.);
    - eventi pubblici sulla sicurezza alimentare (come ad esempio richiami pubblici, calamità, focolai di sicurezza alimentare, ecc.);
    - modifiche al nome dell'organizzazione, indirizzo di contatto e dettagli del sito;
    - modifiche all'organizzazione (ad es. stato giuridico, commerciale, organizzativo o proprietà) e alla direzione (ad es. personale dirigente, decisionale o tecnico);
    - modifiche al sistema di gestione, ai processi e alle categorie di prodotti coperte dal sistema di gestione certificato;
    - qualsiasi altra modifica che renda inaccurate le informazioni sul certificato.
- Le attività di certificazione riferibili alle categorie per le quali RINA è accreditato saranno effettuate in accordo alle regole applicabili degli Enti di Accreditamento ed i certificati saranno emessi con il logo del relativo Ente di Accreditamento.
- Nel caso di ogni cambiamento e/o informazione dalla Fondazione FSSC circa i requisiti dello schema FSSC22000, l'organizzazione certificata sarà informata entro un periodo di un mese. Le regole relative si applicheranno di conseguenza.

[2] Secondo il paragrafo 4.4 delle Regole Generali per la certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40

CAPITOLO 3 - CERTIFICAZIONE INIZIALE

3.1

Le Organizzazioni che desiderino ottenere la certificazione del loro Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare in accordo allo standard FSSC22000 devono fornire a RINA i dati essenziali della loro Organizzazione e relative attività svolte e la localizzazione del Sito/i, inviando l'apposito modulo "Questionario Informativo", compilato in tutte le sue parti, sulla base dei quali viene formulata da RINA un'offerta economica.

In particolare, il Questionario informativo richiede che siano fornite informazioni su:

- Il campo di applicazione richiesto per la certificazione;
- le caratteristiche generali dell'Organizzazione;
- il numero di siti permanenti e temporanei oggetto della certificazione, compreso il nome e gli indirizzi della/e localizzazione/i fisica/fisiche e le relative attività svolte;
- il numero di piani HACCP sviluppati che coprono il campo di applicazione oggetto di certificazione;
- eventuali relazioni con altre Società di più grandi dimensioni;
- eventuali certificazioni già ottenute;
- l'utilizzo di eventuali prestazioni di consulenza relative al sistema di gestione.
- Contatto di riferimento dell'azienda tramite il quale sarà inviata la richiesta di accesso al portale FSSC Assurance

La FSSC Foundation ha implementato una nuova modalità di accesso al portale FSSC Assurance per le aziende certificate (COs). A seguito di un unico passaggio di identificazione da parte del CB le CO potranno scaricare i propri documenti di audit caricati nel portale FSSC.
A causa della sensibilità dei dati registrati nel portale, RINA non consentirà l'accesso ad entità che non siano dipendenti della CO coinvolta (es. Consulenti) al fine di preservare le informazioni dell'azienda.

Rina si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi potenziale richiesta di accesso nel caso in cui le informazioni fornite nel Q.I. non saranno corrispondenti a quelle presenti nella richiesta di accesso sul portale FSSC Assurance.

3.2

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

3.3

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

3.4

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, unitamente alla richiesta di certificazione o successivamente alla stessa, l'Organizzazione dovrà rendere disponibile al RINA:

- il documento QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE PER PRIMA CERTIFICAZIONE compilato in tutte le sue parti, allegando documentazione laddove necessario
- l'elenco delle autorizzazioni sanitarie/registrazioni comunitarie in possesso dell'Organizzazione.

3.5

Oltre a quanto stabilito dal corrispondente punto 3.5 dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, durante l'audit iniziale, sarà verificata la correttezza delle informazioni fornite dall'Organizzazione tramite questionario informativo.

In caso di differenze tra i dati inizialmente forniti e i dati omologhi verificati in campo durante l'audit dal gruppo di verifica, sarà riesaminata la durata della verifica ed eventualmente modificata.

In caso la durata della verifica, risultante dal nuovo riesame, sia maggiore rispetto alla durata definita in precedenza, sarà data specifica comunicazione via e-mail al cliente con indicazione della corretta nuova durata di verifica.

Nel caso l'Organizzazione non volesse accettare la nuova durata, dovrà corrispondere al RINA quanto precedentemente pattuito per l'audit, fornire adeguata giustificazione entro 10 giorni lavorativi dalla ricevuta comunicazione ed accettare l'interruzione del processo di certificazione.

In assenza di risposta da parte dell'Organizzazione alla specifica comunicazione, si intende tacitamente accettata la nuova durata, perché fondata su dati verificati dal gruppo di audit e trasparentemente presentati e discussi durante la riunione finale dell'audit.

3.6

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

3.7

La versione FSSC22000 5.1, obbligatoria dal 1 aprile 2021 per tutti gli audit di prima certificazione, sorveglianza e ricertificazione, prevede l'esecuzione di sorveglianze non annunciate.

Almeno una delle due sorveglianze deve essere pianificata come non annunciata. RINA decide quale degli audit di sorveglianza programmati deve essere scelto ed effettuato come non annunciato. L'organizzazione certificata può scegliere volontariamente di sostituire tutti gli audit di sorveglianza con audit di sorveglianza annuali non annuanciati.

In casi eccezionali in cui si applicano restrizioni specifiche sui visti, potrebbe essere necessario contattare l'organizzazione certificata come parte del processo di richiesta del visto. Tuttavia, le date esatte dell'audit non annunciato non saranno confermate, ma solo una finestra temporale.

Il RINA decide quale degli audit di sorveglianza deve essere scelto per l'audit non annunciato tenendo in considerazione il requisito che gli audit non annunciati debbano essere condotti almeno una volta ogni 3 (tre) anni e rispettando il requisito dell'anno solare.

Se l'organizzazione certificata rifiuta di partecipare all'audit non annuanciato, il certificato deve essere sospeso immediatamente e RINA deve ritirare il certificato, se l'audit non annunciato non è condotto entro un termine di sei mesi.

Se l'accesso viene negato all'auditor, l'organizzazione certificata sarà responsabile di tutti i costi.

CAPITOLO 4 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

4.1

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

4.2

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, l'Organizzazione deve mantenere registrazioni relative a:

- Aspetti/impatti sulla sicurezza alimentare;
- Eventuali ritiri o richiami di prodotti;
- Incidenti/emergenze occorsi nel sito/i e di altri eventi che potenzialmente avrebbero potuto avere effetti negativi sulla sicurezza del prodotto;
- eventuali reclami relativamente alla sicurezza alimentare da essa prodotti;
- eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte al controllo sanitario;

e deve renderle disponibile a RINA unitamente alle relative azioni correttive intraprese durante gli audit periodici.

L'Organizzazione deve tenere informato RINA circa la presenza di eventuali osservazioni/segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte al controllo sulla sicurezza alimentare o situazioni di non conformità legislativa per tutte le attività svolte dall'Organizzazione indipendentemente dal campo di applicazione del Sistema di gestione della Sicurezza Alimentare.

Tali comunicazioni dovranno essere formalizzate tramite l'invio di una mail all'indirizzo compliance.notification@rina.org avente come oggetto "INCIDENT NOTIFICATION-PAESE-NOME AZIENDA-STANDARD" in cui dovranno essere riepilogate tipologia di incidente, data dell'incidente, descrizione, eventuale prodotto/i coinvolti, correzioni, analisi delle cause ed eventuali azioni correttive intraprese dall'Organizzazione.

RINA si riserva di chiedere maggiori informazioni al cliente che possano comprovare come l'Organizzazione ha reagito relativamente a quanto sopra ed eventuali ulteriori integrazioni che forniscano l'evidenza della completa gestione della problematica. Se tali informazioni risultassero insufficienti o ambigue, RINA potrebbe valutare un audit extra o la sospensione del certificato.

4.3

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

4.4

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

4.5

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

4.6

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

CAPITOLO 5 - RICERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

CAPITOLO 6 - ESECUZIONE DEGLI AUDIT

6.1 GENERALITA'

6.1.1

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

6.1.2

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

6.1.3

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

6.1.4

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, per ogni audit è preparato un rapporto scritto, nel quale sono indicate le eventuali Non Conformità Critiche, Non Conformità Maggiori e le eventuali Non Conformità Minori.

Una non conformità minore viene emessa quando il rilievo non influisce sulla capacità del sistema di gestione di conseguire i risultati attesi:

1) Quando una non conformità minore viene emessa durante un audit, l'organizzazione deve fornire al RINA l'evidenza oggettiva di un'indagine sull'analisi delle cause, sui rischi esposti e sul piano di azione correttive proposto (PAC).
2) RINA rivede il piano di azioni correttive e l'evidenza della correzione e lo approva quando accettabile. L'approvazione RINA dovrà essere completata 28 giorni di calendario dopo l'ultimo giorno dell'audit. Il superamento di questo periodo di tempo comporterà la sospensione del certificato.
3) Le azioni correttive (AC) devono essere implementate dall'organizzazione entro i termini concordati col RINA.
4) l'efficacia dell'attuazione del piano di azioni correttive deve essere riesaminata, al più tardi, al successivo audit in loco programmato. La mancata risoluzione di una non conformità minore dall'audit precedente potrebbe portare a una non conformità maggiore all'audit successivo programmato.

Una non conformità maggiore viene emessa quando il rilievo influisce sulla capacità del sistema di gestione di conseguire i risultati previsti:

1) Quando una non conformità minore viene emessa durante un audit, l'organizzazione deve fornire al RINA l'evidenza oggettiva di un'indagine sull'analisi delle cause, sui rischi esposti e prove di un'attuazione efficace;
2) RINA rivede il piano di azioni correttive e conduce un audit di follow-up in sito per verificare l'implementazione della CA per chiudere le principali non conformità. Nei casi in cui le prove documentali sono sufficienti per colmare la non conformità maggiore, RINA può decidere di eseguire una verifica documentale. Tale seguito deve essere effettuato entro 28 giorni di calendario dall'ultimo giorno dell'audit;
3) la non conformità maggiore sarà chiusa da RINA entro 28 giorni di calendario dall'ultimo giorno dell'audit. Quando la nonconformità maggiore non può essere chiusa in questo lasso di tempo, il certificato deve essere sospeso;
4) laddove il completamento delle azioni correttive potrebbe richiedere più tempo, la PAC include tutte le misure temporanee o i controlli necessari per mitigare il rischio fino all'attuazione dell'azione correttiva permanente.

Una non conformità critica viene emessa quando vi è un impatto diretto sulla sicurezza alimentare, senza un'adeguata azione da parte dell'organizzazione, viene osservato durante l'audit o quando sono in gioco la legalità e / o l'integrità della certificazione:

1) Quando una non conformità critica viene emessa presso un sito certificato, il certificato deve essere sospeso entro 3 giorni lavorativi dall'emissione per un periodo massimo di sei (6) mesi.
2) Quando una non conformità critica viene emessa durante un audit, l'organizzazione deve fornire al RINA l'evidenza oggettiva di un'indagine sui fattori causali, sui rischi esposti e sulla PAC proposta. Ciò sarà fornito entro 14 giorni dalla verifica.
3) un audit separato deve essere condotto da RINA tra sei (6) settimane e sei (6) mesi dopo l'audit regolare per verificare l'effettiva attuazione delle azioni correttive. Tale audit deve essere un audit completo in sito (con una durata minima in sito di un (1) giorno). Dopo il successivo audit di follow-up, il certificato e l'attuale ciclo di audit verranno ripristinati e l'audit successivo avrà luogo come previsto inizialmente (l'audit di follow-up è aggiuntivo e non sostituisce un audit annuale). Tale audit deve essere documentato e il rapporto deve essere caricato sul Portale FSSC.
4) il certificato deve essere ritirato quando la non conformità critica non viene risolta efficacemente entro i sei (6) mesi.
5) in caso di audit di certificazione (iniziale), l'audit di certificazione completo deve essere ripetuto.

Inoltre, in mancanza di autorizzazioni o registrazioni del sito, richiesti dalla legislazione vigente, il processo di certificazione è sospeso.

6.1.5

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

6.1.6

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

6.2 AUDIT INIZIALE DI CERTIFICAZIONE

6.2.1 – Stage 1

In sostituzione a quanto stabilito dal paragrafo 6.2.1. del Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, l'audit di stage 1 effettuato presso l'Organizzazione, ha la finalità di:

- verificare che la documentazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare, incluse le procedure, soddisfino tutti i requisiti dello standard;

- valutare se gli audit interni e il riesame da parte della direzione siano stati pianificati ed eseguiti presso tutti i siti dell'organizzazione oggetto di certificazione;
- riesaminare lo stato e la comprensione del cliente riguardo i requisiti della norma, con particolare riferimento all'identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare;
- raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del Sistema di Gestione, i processi e la/e localizzazione/i del cliente, compresi i relativi aspetti legali e regolamentati e la conformità ad essi;
- che l'organizzazione abbia tutte le necessarie autorizzazioni/licenze riguardanti la Sicurezza Alimentare e le sue attività e che le stesse siano valide e in linea con la legislazione applicabile;
- riesaminare l'assegnazione di risorse per l'audit di stage 2 e concordare con il cliente i dettagli dell'audit di stage 2;
- mettere a fuoco la pianificazione dell'audit stage 2, acquisendo una sufficiente conoscenza del Sistema di Gestione e delle attività del sito del cliente, con riferimento ai possibili aspetti significativi;
- che il SGSA sia operativo da almeno tre mesi e che le procedure siano efficacemente implementate.

L'esito dell'audit stage1 è rilasciato all'Organizzazione lasciando la copia del rapporto di audit di stage 1 sul quale sono tra l'altro riportate gli eventuali rilievi riscontrati incluse quelle che potrebbero essere classificate come non conformità (maggiori o minori) durante l'audit di stage 2.

Le azioni intraprese dall'Organizzazione per la risoluzione di tali rilievi sono verificate durante l'audit di stage 2 di cui al punto 6.2.2.

In presenza di rilievi ritenuti particolarmente critici, a giudizio dei tecnici che hanno effettuato l'audit di stage 1, dovranno essere risolti prima di procedere con l'audit stage 2 presso l'organizzazione; in caso di audit stage 1 e stage 2 consecutivi, l'audit di stage 2 dovrà essere ripianificato e rinviato ad altra data (non superiore a 6 mesi dalla data dell'audit stage 1).

6.2.2 – Stage 2

In sostituzione a quanto stabilito dal corrispondente punto 6.2.2 dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, l'audit di stage 2 presso l'Organizzazione deve essere effettuato entro un termine massimo di 6 mesi dalla conclusione dell'audit di stage 1.

L'audit di stage 2 presso l'Organizzazione è effettuato al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del Sistema di Gestione.

RINA invia all'Organizzazione, prima dell'effettuazione dell'audit di stage 2 presso il sito/i, un piano di audit dove è riportato, in dettaglio, la descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'audit.

Qualora le attività da verificare siano svolte su più siti operativi, l'audit è svolto secondo criteri previamente stabiliti e comunicati da RINA all'Organizzazione.

L'audit di stage 2 è effettuato da tecnici qualificati di RINA sulla base del rapporto di audit stage1 e dei documenti del Sistema di gestione per la Sicurezza Alimentare predisposti dall'Organizzazione nella revisione aggiornata.

Essenzialmente l'audit di stage 2 consiste in:

- una riunione iniziale con i tecnici dell'Organizzazione per concordare le finalità e le modalità dell'audit stesso a conferma di quanto previsto dal piano di audit;
- una verifica della messa in atto di efficaci azioni di adeguamento relativamente alle osservazioni emerse durante l'audit fase1;
- un sopralluogo del Sito/i Produttivo/i dell'Organizzazione per verificare la conformità del Sistema di Gestione per la Sicurezza alimentare ai documenti di riferimento e la sua completa attuazione;
- una riunione finale per illustrare l'esito dell'indagine.

In presenza di non conformità critiche e/o vi sono prove che il cliente non è in grado o non è disposto a stabilire e mantenere la conformità ai requisiti dello Standard il processo di certificazione è sospeso; nel caso di osservazioni la cui numerosità, a giudizio del gruppo di audit, sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del Sistema di Gestione, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro le tempistiche sopra definite, RINA deve effettuare un audit supplementare finalizzato a verificare l'efficacia dei trattamenti e delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale audit il processo di certificazione è ripreso.

L'audit supplementare può essere effettuato sul sito o su base documentale in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare a giudizio del team di audit.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema di Gestione sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

Qualora il suddetto termine sia superato, il Sistema di Gestione dell'Organizzazione deve essere sottoposto a completo riesame entro una finestra che va da 6 settimane dalla fine dello Stage 2 a 6 mesi.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio di RINA.

6.3 AUDIT DI SORVEGLIANZA

6.3.1

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

6.3.2

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

6.3.3 Audit non annunciato

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, RINA stabilisce la data dell'audit non annunciato. Il sito non sarà preventivamente informato, da parte di RINA, della data dell'audit non annunciato. In presenza di motivi aziendali legittimi, è possibile concordare preventivamente i giorni di blackout tra RINA e l'organizzazione certificata per evitare periodi di estremo disagio durante i quali il cliente troverebbe difficoltà a partecipare pienamente e / o non ci sarà produzione.

L'audit non annunciato ha luogo durante l'orario di lavoro operativo, compresi i turni notturni.

L'audit non annunciato è un audit di sorveglianza completo durante il quale l'auditor deve spendere almeno il 50% del tempo nella zona di produzione per valutare l'attuazione dei CCP, PRP e oPRP applicabili.

L'audit inizierà con un'ispezione degli impianti di produzione che inizierà entro 1 ora dopo che l'auditor è arrivato sul posto. In caso di più edifici nel sito, l'auditor deve, in base ai rischi, decidere quali edifici / strutture devono essere ispezionati in quale ordine.

L'auditor deve controllare l'organizzazione operando su un numero rappresentativo di linee di prodotti coperte dal campo di applicazione della certificazione.

Le sedi centrali che controllano determinate funzioni pertinenti alla certificazione separate al/i sito/i non vengono verificate durante l'audit non annunciato, ma vengono controllate in modo annunciato.

I siti secondari (attività off-site) e lo stoccaggio fuori sede, i magazzini e le strutture di distribuzione sono controllati anche durante l'audit non annunciato

6.4 AUDIT DI RICERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

6.5 AUDIT DI TRANSIZIONE (da certificazione ISO 22000 o schema GFSI a FSSC22000)

Oltre a quanto stabilito al capitolo 6 del Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40 e nei paragrafi di cui sopra, quanto segue definisce le regole applicate per un'organizzazione che chieda la transizione da una certificazione esistente ISO22000 o da uno schema riconosciuto GFSI con scopo equivalente ad una FSSC22000.

Per trasferire da una certificazione ISO 22000 o da uno schema GFSI riconosciuto ad una FSSC22000, non è richiesto un audit completo di prima certificazione (Stage 1 e Stage 2) ma solo un audit di Stage 2 che può essere combinato normalmente con un audit di sorveglianza o di ricertificazione, ma può anche essere svolto come un audit specifico in tempi successivi diversi.

CAPITOLO 7 -GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA'

7.1

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

7.2

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

7.3

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

7.4

In aggiunta a quanto definito nel capitolo 7.4 delle Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, quanto segue definisce le regole applicate quando un'organizzazione chiede la transizione da una certificazione esistente ISO22000 ad una certificazione FSSC22000.

7.4.1

Nel caso di transizione da una certificazione ISO 22000 ad una certificazione FSSC 22000, l'organizzazione certificata, normalmente, abbandonerà il certificato ISO 22000. In questo caso il nuovo certificato emesso sarà soltanto FSSC22000. Pertanto il certificato ISO 22000 sarà ritirato.

Lo scopo riportato nel certificato deve coprire tutti i processi certificati.

Non è consentito escludere parte del/i processo/i nello scopo.

La data di emissione del certificato è la data di emissione de certificato FSSC 22000. La data originaria di emissione del certificato ISO 22000 non è riportata nel certificato FSSC 22000.

L'audit di estensione risulterà in un certificato FSSC 22000 con una validità di 3 (tre) anni.

7.4.2

Nel caso in cui l'organizzazione certificata voglia mantenere il certificato ISO 22000 per lo stesso scopo di quello FSSC22000, i relativi processi resteranno validi e gestiti di conseguenza. Il certificato ISO 22000 resterà valido mantenendo le date originali di emissione e scadenza invariate.

È ammesso un certificato ISO 22000 separato per i processi che non sono coperti dallo scopo FSSC22000 a condizione che le attività, processi, prodotti o servizi coperti dallo scopo del certificato ISO 22000 non abbiano influenza sulla sicurezza alimentare del prodotto finale coperto dallo scopo del certificato FSSC22000.

CAPITOLO 8 - MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

CAPITOLO 9 - PARTICOLARITA' PER ORGANIZZAZIONI MULTISITO

9.1

In sostituzione al paragrafo punto 9.1 del Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, qualora un'Organizzazione operi su più siti[3] e tutte le funzioni attinenti al Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare siano gestite da una sede centrale e sia richiesta un'unica certificazione, le attività di audit possono essere espletate per campionamento dei siti sottoposti ad audit solo per le categorie ammesse dalla ISO/TS 22003 *versione corrente*[4] e se il numero di siti supera le 20 unità, purché:

- l'attività oggetto della certificazione sia la stessa per tutti i siti e l'Organizzazione applichi lo stesso Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare (gestito da una sede centrale) per tutti i siti;
- in tutti i siti dell'Organizzazione i prodotti/servizi forniti siano sostanzialmente dello stesso genere e siano realizzati fondamentalmente con gli stessi metodi e le stesse procedure;
- la funzione centrale detiene il contratto con RINA e richiede di includere il campionamento multi-sito come parte del processo di candidatura qualora lo desiderasse;
- la funzione Centrale deve essere verificata almeno annualmente e prima degli audit RINA dei siti (campionati). Se necessario, un piccolo numero di siti campionati può essere verificato prima dell'audit della funzione centrale;
- almeno le seguenti attività siano gestite dalla sede centrale dell'Organizzazione:
    - le procedure di comunicazione;
    - la gestione e risposta alle emergenze;
    - l'analisi dei pericoli ed individuazione dei rischi associati;
    - il sistema di rintracciabilità;
    - valutazione delle necessità di addestramento;
    - controllo della documentazione e delle sue modifiche;
    - riesame del Sistema di Gestione da parte della direzione;
    - valutazione dell'efficacia delle azioni correttive e preventive;
    - pianificazione /esecuzione degli audit interni e valutazione dei loro risultati;
    - prima dell'audit di RINA l'Organizzazione deve avere eseguito audit interni su ogni sito.

[3] Un'organizzazione multi-sito non deve necessariamente essere un'entità giuridica unica, ma tutti i siti devono avere un legame legale o contrattuale con la funzione centrale

dell'organizzazione ed essere soggetti a un unico sistema di gestione, che è stabilito, implementato e soggetto a sorveglianza continua e audit interni da parte della funzione centrale.

[4] La certificazione multisito (incluso il campionamento) è consentita solo per le categorie della catena alimentare: A (allevamento di animali), E (ristorazione), FI (vendita al dettaglio / all'ingrosso) e G (stoccaggio e distribuzione).

9.2

In sostituzione del punto 9.2 del Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, durante l'audit di certificazione iniziale, di sorveglianza e ricertificazione verranno effettuati i campionamenti secondo quanto previsto dalla ISO/TS 22003:20013. Inoltre, le categorie di rischio e le prestazioni dei siti devono essere considerate e potrebbero comportare un aumento della dimensione del campione.

Quando i siti vengono aggiunti al gruppo, è necessario un audit prima di aggiungerli al certificato, sia come audit speciale che come parte dell'audit annuale

9.3

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

9.4

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

9.5

In aggiunta a quanto riportato nel punto 9.5 del Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, la funzione centrale si assumerà la responsabilità di coordinare, affrontare e chiudere le non conformità rilevate a livello di sito in collaborazione con i siti pertinenti. Il mancato rispetto dei requisiti dello Schema da parte della funzione centrale o di uno qualsiasi dei siti comporterà il mancato ottenimento della certificazione da parte dell'intera organizzazione, inclusa la funzione centrale e tutti i siti. Laddove la certificazione sia stata precedentemente in essere, questo darà inizio al processo RINA per sospendere o ritirare il certificato.

Qualora venga identificata una non conformità critica, il certificato dell'organizzazione multisito deve essere sospeso entro 3 giorni lavorativi dal rilascio della non conformità critica, indipendentemente dal fatto che tutti gli audit del sito siano stati completati o meno.

Se viene identificata una non conformità maggiore e il completamento dell'audit richiede più di 30 giorni di calendario (audit della funzione centrale e dei siti), l'organizzazione deve fornire un piano di azioni correttive comprese eventuali misure o controlli temporanei necessari per mitigare il rischio fino a quando la non conformità può essere chiusa.

La tempistica per la chiusura delle non conformità inizia alla fine dell'audit, dopo il completamento dell'audit della funzione centrale e di tutti gli audit del sito.

9.6

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

CAPITOLO 10 - TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

CAPITOLO 11 - SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

11.1

In aggiunta a quanto riportato nel punto 11.1 del Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, RINA deve sospendere immediatamente la certificazione quando viene emessa una non conformità critica e / o vi è evidenza che il cliente non è in grado o non è disposto a stabilire e mantenere la conformità ai requisiti dello Schema.

11.2

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

11.3

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

11.4

Oltre a quanto stabilito al capitolo 11 del Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, e nei paragrafi di cui sopra, in caso di sospensione o revoca della certificazione del sistema di gestione RINA dovrà modificare lo stato dell'organizzazione certificata nel Portale FSSC, entro 3 giorni lavorativi dall'avvenuta sospensione o revoca della certificazione.

CAPITOLO 12 - RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

CAPITOLO 13 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40